



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO Facoltà di Scienze Politiche - Sede di Biella

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI FORMATIVI e di ORIENTAMENTO

Convenzione n. _____ stipulata in data * _____

(da compilarsi a cura dell'Ufficio JobPlacement)

Tra

La Facoltà di **SCIENZE POLITICHE** dell'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Torino, Via Verdi n. 25 CAP 10124; C. F. 80088230018, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla prof.ssa Silvia Cantoni nata a Biella (BI) il 31/12/1956 su delega del Preside pro tempore prof. Fabio Armao, nato a Palermo (PA), il 30/05/1957

e

Azienda Sanitaria Locale VCO, partita IVA/codice fiscale: 00634880033 con sede legale in Omegna, d'ora in poi denominata «Soggetto ospitante», rappresentata da Dr. Adriano Giacoletto, nato Collettero Castelnuovo (TO) il 27/09/1958, in qualità di Direttore Generale

Considerato

- l'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e s.m.i
- la L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e s.m.i. e la Delibera attuativa 21 dicembre 2009, n. 100-12934;
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i; così come convertito in legge.

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di tirocinanti nei limiti temporali indicati dalla normativa citata in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo, secondo quanto previsto dal modello (allegato 2) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e s.m.i.

La durata del tirocinio non può eccedere il periodo stabilito dalla normativa vigente.

Art. 3 - Permanenza del tirocinante presso il Soggetto ospitante

L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito solo previa predisposizione del progetto formativo (di cui all'art. 2) sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Politiche - Sede di Biella

E' permessa, con il consenso del tutore universitario, la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede. Di norma, tali attività sono indicate nel progetto formativo, in caso contrario devono essere comunicate con anticipo al Soggetto promotore. Le spese di viaggio o soggiorno o eventuali altre spese sono sostenute dall'azienda secondo le norme e procedure interne dell'azienda stessa.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, entro i limiti di legge, e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 4 - Obblighi del tirocinante

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere a ciascun tirocinante una dichiarazione, inserita nel progetto formativo e di orientamento, con la quale lo stesso si assume gli impegni indicati nel modello (allegato 2) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 5 - Sospensione, interruzione e proroga del tirocinio

È consentita, per i motivi indicati nella normativa di riferimento, la possibilità di uno o più periodi di sospensione del tirocinio, previo accordo con il Soggetto ospitante e consenso del Soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto. Il Soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti di durata massima stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 6 - Valutazione finale

Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante consegna ad ogni tirocinante una scheda di valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto ed al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al Soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale, il Soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza, che potrà essere fatta valere ai sensi di legge.

Art. 7 - Assicurazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui all'art. 4, comma 1, n. 5, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e all'art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156.

Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante.

Art. 9 - Comunicazioni

Il Soggetto ospitante è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui art. 1, commi 1180 - 1185, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. I tirocini curriculari sono esclusi da tale obbligo di legge.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Facoltà di Scienze Politiche - Sede di Biella

Art. 10 - Trattamento dei dati

Il Soggetto Ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto Promotore, si rinvia al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino in materia (D. R. 24 febbraio 2006, n. 143).

Art. 11 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso.

Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 12 - Spese

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, verrà conservata agli atti dal Soggetto promotore e dal soggetto ospitante.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; in tal caso l'imposta di bollo e le eventuali spese saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella,.....

*Il Responsabile della Sede di Biella
Facoltà di Scienze Politiche
Prof.ssa Silvia Cantoni*

*Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale VCO
Dott. Adriano Giacoletto*

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)



Università degli Studi
di Torino
Sede di Biella

Corso di Laurea in Servizio Sociale



Pagina 1 di 2

TIROCINIO OBBLIGATORIO PER STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE

A integrazione della Convenzione Prot. N.(*) del
si conviene quanto segue:

Art. 2-bis

(Durata del tirocinio e soggetti coinvolti)

1. La durata dei tirocini obbligatori del Corso di Laurea a in Servizio sociale (ClasS) è stabilita dal Regolamento di Tirocinio approvato dal Consiglio del Corso di Laurea, nei limiti previsti dalla presente Convenzione.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di orientamento e di formazione è seguita e verificata da un tutor assistente sociale, designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale (d'ora in poi denominato Referente o Supervisore) indicato dal soggetto ospitante e che dovrà possedere i seguenti requisiti:
 - per il tirocinio di II anno un assistente sociale "Referente" - individuato preferibilmente fra coloro che ricoprono una posizione di coordinamento, organizzativa o direttiva all'interno del servizio - che sia regolarmente iscritto all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali ed esente da sanzioni disciplinari in corso o irrogate negli ultimi cinque anni;
 - per il tirocinio di III anno un "Supervisore" Assistente sociale che abbia maturato un'esperienza professionale non inferiore ai tre anni, che sia regolarmente iscritto all'Albo dell'Ordine degli Assistenti Sociali ed esente da sanzioni disciplinari in corso o irrogate negli ultimi cinque anni.

Art. 4-bis

(Obblighi del Soggetto promotore)

Il Corso di Laurea in Servizio Sociale si impegna a:

- a) definire, all'inizio di ciascuna edizione di tirocinio, il progetto relativo;
- b) fornire strumenti culturali e professionali necessari agli studenti per osservare, comprendere e sperimentarsi nel corso dell'attività di tirocinio;
- c) mettere a disposizione docenti del Corso di Laurea e tutors assistenti sociali per la programmazione, la guida, il monitoraggio, la rielaborazione e la valutazione del tirocinio;
- d) vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge, ed in particolare sul rispetto dei doveri di riservatezza e segreto professionale da parte degli studenti;
- e) offrire attività di aggiornamento, formazione e consulenza agli assistenti sociali supervisori e referenti aziendali, per l'esercizio della loro funzione formativa, e a favorire l'accesso a strumenti di conoscenza e preparazione, tra i quali la biblioteca ed il materiale didattico;
- f) assicurare l'accesso alle giornate di studio promosse dalla Facoltà agli assistenti sociali che operano all'interno degli Enti ospitanti.

Art. 4-ter

(Obblighi del Soggetto ospitante)

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- a) mettere a disposizione posti per accogliere studenti che devono svolgere i tirocini di formazione obbligatori, in numero da concordare annualmente in base alle effettive possibilità operative del Servizio ed in rapporto al luogo di provenienza degli studenti (compresi studenti presenti in Italia con il Progetto SOCRATES - ERASMUS). Le eventuali variazioni saranno concordate con il Corso di Laurea ;

- b) provvedere ad individuare i Referenti e i Supervisorì tra gli Assistenti Sociali (interessati a svolgere tale funzione formativa e disponibili a garantire, compatibilmente con le esigenze di servizio, stabilità e continuità nel processo di formazione professionale;
- c) proporre alla sede del Corso di Laurea i nominativi degli Assistenti Sociali Referenti e Supervisorì e che avranno la responsabilit  del percorso degli studenti.
- d) garantire tempi e spazi per l'effettivo espletamento della funzione e autorizzare la partecipazione dei Referenti e dei Supervisorì e, o di una loro rappresentanza, alla partecipazione agli incontri di programmazione, verifica, valutazione del percorso di tirocinio di ogni studente e a quelli di socializzazione ed elaborazione dell'esperienza di supervisione, nonch  ad attivit  didattiche inerenti il tirocinio, svolte presso la sede del Corso di Laurea;
- e) garantire l'accessibilit  degli studenti ai vari livelli dell'organizzazione, alla documentazione, al rapporto diretto con l'utenza, sulla base di criteri che comunica preventivamente all'Universit .

Art.4-quarter

(Obblighi delle parti)

All'inizio di ciascuna edizione di tirocinio l'Universit  e il Soggetto ospitante predispongono un piano comune che prevede:

- il numero di studenti da ammettere presso il Servizio per ogni periodo di effettuazione dell'esperienza di tirocinio;
- le condizioni di svolgimento di ogni singola esperienza, atte a consentire un corretto inserimento degli studenti nel Servizio e a garantire la connessione tra gli insegnamenti disciplinari e l'azione professionale, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5-bis

(Interruzione del tirocinio)

In caso di inosservanza di quanto previsto dal presente testo, nonch  qualora lo svolgimento del tirocinio contrasti con la necessit  organizzative del Servizio, la direzione dello stesso pu  revocare in qualsiasi momento, previa comunicazione motivata, l'autorizzazione a svolgere l'attivit . L'Universit  ha facolt  di interrompere il tirocinio, con le stesse modalit , qualora l'esperienza non risponda alle esigenze formative del tirocinante.

Art.6

(Valutazione finale viene)

Il comma 1 seconda parte   cos  modificato:

Terminato il periodo di tirocinio, il Soggetto ospitante attraverso i Supervisorì/Referenti che hanno supervisionato l'esperienza di tirocinio produce la valutazione attraverso gli strumenti forniti dal Corso di Laurea e reperibili sull'apposita pagina web.

Il comma 2   abrogato.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì,.....

**Firma Soggetto Ospitante
Il Direttore Generale ASL VCO
Dott. Adriano Giacioletto**

**Firma per il soggetto Promotore
Il Direttore della Sede di Biella
Facolt  di Scienze Politiche
Prof.ssa Silvia Cantoni**

(*) Prot. n. e data della convezione stipulata a cura dell'Ufficio Job Placement – Sede di Biella